MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 16.125.000,00 interamente versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 14 MAGGIO 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – ***Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.***

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, giunge a scadenza il mandato conferito agli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2010, e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 28 aprile 2010 aveva deliberato di determinare in nove il numero degli Amministratori, in tre esercizi sociali la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e in Euro 30.000,00 lordi annui il compenso per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; all'esito della stessa Assemblea erano stati nominati due Amministratori indipendenti.

Al riguardo, l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

La procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società è individuata dall'art. 14 dello Statuto. In particolare, tale clausola prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo sulla base di liste (in cui i candidati sono elencati mediante numero progressivo) presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, che, con delibera del 30 gennaio 2013, ha fissato per la Società la soglia al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società *ex* art. 122 del d.lgs. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti.

Le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:

i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;

ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;

iii) al *curriculum vitae* di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste deve essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile (e cioè entro il termine di 21 giorni prima dell'assemblea previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

L'art. 14 dello Statuto prevede, altresì, che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima sopra indicata.

Fermo restando quanto sopra in merito alla composizione delle liste, si rileva, peraltro, che l'articolo 2 della L. n. 120 del 12 luglio 2011 stabilisce che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate "*si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [*12 agosto 2011; n.d.r.*], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti*".

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

In funzione delle delibere da assumere nella convocata Assemblea, Vi ricordiamo, inoltre, che:

– ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del d.lgs. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del d.lgs. 58/1998;

– il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., nella versione approvata il 5 dicembre 2011 all'art. 3, Criterio 3.C.3., raccomanda che il numero di amministratori indipendenti non sia, in ogni caso, inferiore a due;

– come precisato dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi; il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi devono essere tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari;

– ai sensi dell'art. 6, Principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del "Comitato per la Remunerazione") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

– ai sensi dell'art. 7, Principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del "Comitato Controllo e Rischi") deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

Lo Statuto della Società non richiede una percentuale di voti minima affinché una lista possa partecipare al riparto degli amministratori da eleggere.

L'art. 14 dello Statuto, al quale si fa rinvio, disciplina anche l'ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più liste.

Per quanto concerne la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'art. 147-*ter*, comma 4, del d.lgs. 58/1998, il citato art. 14 prevede che qualora tra i candidati eletti non vi siano tanti amministratori indipendenti quanti richiesti dalla normativa vigente, si proceda nel seguente modo:

– in presenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista di maggioranza saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

– in assenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

L'art. 14 dello Statuto prevede inoltre che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano

ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza o, comunque, quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare il criterio sopra disciplinato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvederà la successiva Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Contestualmente all'elezione dei nuovi Amministratori, l'Assemblea potrà inoltre provvedere a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2380-*bis*, comma 5, cod. civ. e dall'art. 17 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., e dell'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea procederà inoltre alla determinazione del compenso degli amministratori.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., previa determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e comunque fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale, in conformità a quanto prevede lo Statuto e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, o lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione;determinare il compenso annuo di ciascun Amministratore per la durata del mandato.

Roma, 21 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)